

**UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

Provincia di Cagliari

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari - C.F.02659680926

Tel.: 070/7449306 - Fax: 070/7449334 - E-mail: produttive.dolianova@tiscali.it

**REGOLAMENTO
PER LE RIVENDITE DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA**

Approvato con delibera N°4 del 21.02.2003

NORME GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione e definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le rivendite della stampa quotidiana e periodica come stabilito dal D.Lgs 24 aprile 2001, n°170.
- 2) Ai sensi del suddetto decreto vengono stabilite le seguenti tipologie di rivendita:
 - punti vendita esclusivi: esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione , sono tenuti alla vendita generali di quotidiani e periodici:
 - punti vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta ad altre merci , sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici.
- 3) Rientrano fra i punti di vendita esclusivi anche quelli che, in base alla precedente normativa. (Legge n° 416/81), erano definiti promiscui e quelli che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n°114/98 abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare.
- 4) L'attività di rivendita, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione da parte del comune.

Art. 2 - Esenzioni

- 1) Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e nelle quali l'accesso non sia indiscriminato.

Art. 3-Parità di trattamento

- 1) Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
- 2) I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Art. 4- Esercizi autorizzabili

- 1) Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, ed esclusi altri punti di ristoro (ristoranti, rosticcerie, trattorie, ecc.);
 - d) le medie strutture di vendita con una superficie minima di mq. 700; le grandi strutture di vendita e i centri commerciali così come definiti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
- 2) Rientrano in questa tipologia anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione prevista dall'art. 1 della Legge 13 aprile 1999, n°108. Ai suddetti esercizi l'autorizzazione spetta di diritto. La sperimentazione si intende effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n°3538/c del 28.12.2001, comma 2.6, del Ministro delle Attività Produttive, con l'invio al Comune della comunicazione prevista dall'art. 1 comma 2, della citata legge n°108.

Art. 5 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) Possono essere rilasciare autorizzazioni per punti vendita non esclusivi che non abbiano partecipato alla sperimentazione, a condizione che non vi siano punti di vendita esclusivi e non esclusivi a una distanza inferiore in linea d'aria a m 200.
- 2) I soggetti che vogliono ottenere l'autorizzazione devono inserire nella domanda la dichiarazione di ottemperanza alle seguenti prescrizioni previste dall'art. 1, comma 1 lett.d-bis della Legge n°108/99:
 - la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche la cui esposizione al pubblico è vietata;
 - il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
 - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
 - gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

Art. 6 - Trasferimento di punto di vendita non esclusivo

- 1) Il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo è soggetto a comunicazione ed è subordinato alla condizione che non esistano altri punti vendita esclusivi e non esclusivi nel raggio di m 200.
- 2) Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle rivendite non esclusive che hanno partecipato alla sperimentazione posizionate a una distanza inferiore a quella richiesta dal presente regolamento.

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

Art.7 - Rilascio di nuove autorizzazioni

- 1) Fino all'approvazione del piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita sulla base degli indirizzi regionali (ex D. Lgs. 170/2001 art.6), è consentito il rilascio di una nuova autorizzazione qualora non sia stato superato il limite stabilito dalla L.R. 49/86 (1 ogni 2.500 abitanti) e a condizione che siano rispettate le distanze di cui all'articolo 9.
- 2) L'assegnazione della nuova autorizzazione è effettuata tramite bando pubblico.
- 3) Nel caso di cessazione di attività esistente e qualora non sia stato superato il limite di cui al comma 1, è possibile rilasciare una nuova autorizzazione secondo la procedura stabilita nel comma 2.

Art. 8 - Trasferimento di punto di vendita esclusivo

- 1) Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo è soggetto a comunicazione ed è subordinato al rispetto delle distanze stabilite all'articolo 9.

Art. 9 - Distanze

- 1) Il rilascio di una nuova autorizzazione o il trasferimento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: che non esistano altri punti vendita esclusivi nel raggio di m 500 e punti vendita non esclusivi nel raggio di m 200.

Art.10 - Vincolo

- 1) Ai punti vendita esclusivi ubicati su aree pubbliche è fatto divieto, pena la revoca della concessione, estendere la propria attività alla vendita di prodotti diversi da quelli editoriali od equipollenti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 - Termini.

- 1) Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione dovranno presentare domanda di autorizzazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a pena di decadenza dal diritto.
- 2) L'ufficio competente provvederà a notificare agli interessati apposito avviso.

Art. 12 - Decadenza e revoca

- 1) L'autorizzazione decade qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio.
- 2) L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n°114/98;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Art. 13- Sanzioni

- 1) Chiunque effettui la vendita di quotidiani e periodici senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da € **2.582,28 a € 15.493,70** (art. 22 D.Lgs. n°114/98)

Art. 14 -Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dal _____ -
- 2) Per quanto non previsto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.